

Relazione illustrativa

Il pdl è volto ad allineare la normativa regionale al quadro normativo nazionale vigente relativamente ai termini per l'affidamento dei servizi di TPL.

Segue breve ricostruzione del quadro normativo statale e regionale.

Con la l.r. n. 8/2021 “Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021” il termine per l'affidamento dei servizi di TPL è stato rideterminato al 31/03/2024 a causa dei mutati scenari di mobilità dovuti all'emergenza epidemiologica iniziata nel 2020 che, nel 2021, perdurava con effetti negativi sulla mobilità delle persone a bordo dei mezzi pubblici, derivante dall'attivazione dello smart working e dai diversi periodi di apertura e chiusura degli istituti scolastici, nonché dai cambiamenti dovuti alle restrizioni imposte dal governo nazionale e regionale, con particolare riguardo ai mutevoli livelli di percentuali di occupazione dei mezzi, per contenere gli effetti della diffusione del virus da Covid 19. In questo scenario, le Agenzie per il TPL non disponevano dei dati necessari e sufficienti a costruire un quadro economico e finanziario per definire i nuovi affidamenti per i prossimi nove anni, in quanto quelli a disposizione, riguardanti il 2019, non potevano essere paragonabili ai dati di questi ultimi due anni.

Successivamente, con l'art. 24, c. 5 bis del D.L. n. 4/2022 del 27/01/2022 convertito con L. n. 25 del 28/03/2022 “*Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada*”, il Legislatore nazionale ha previsto la possibilità di proroghe dei servizi di trasporto pubblico locale, a fronte di investimenti, fino alla data del 31/12/2026. La proroga in questione può essere di durata pari alla metà della durata complessiva dell'affidamento, da computarsi cumulando anche le eventuali proroghe adottate in conformità al regolamento comunitario 1370/2007, fermo restando il limite massimo del 31/12/2026).

Con la fine dello stato di emergenza epidemiologica, il 31/03/2022, il Legislatore nazionale, inoltre, è intervenuto con la L. 5 agosto 2022, n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, richiamando, all'art. 9, il meccanismo penalizzante di decurtazione delle risorse del Fondo da trasferire alle Regioni - previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera c), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 - nel caso di mancato avvio delle procedure di affidamento entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui andrà a scadenza l'affidamento in corso. Ad esempio, in caso di scadenza dell'affidamento nel corso del 2024, l'ente competente deve dare avvio alla procedura di affidamento entro il 31/12/2023 con la pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 7 par. 2 Reg. (CE) n. 1370/2007, ovvero l'avvenuta pubblicazione del bando di gara o l'avvenuto affidamento o, in alternativa, in caso di esercizio della facoltà di proroga ex art.4.4 o 5.5 del reg. (CE) n. 1370/2007, l'attestazione recante l'indicazione degli affidamenti prorogati e la data di cessazione della proroga per evitare la decurtazione delle risorse.

Si riporta di seguito l'illustrazione delle specifiche modifiche alla legge regionale n. 6/2012.

Modifiche all'art. 60

Al fine di consentire alle Agenzie il rispetto dei tempi relativi ai diversi stadi di progettazione dei nuovi affidamenti, è emersa la necessità di allineare la normativa regionale al predetto quadro normativo

nazionale vigente consentendo, così, alle stesse Agenzie, di poter predisporre gli atti propedeutici all'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi previsti dalle disposizioni nazionali vigenti, ivi incluse quelle di cui alle delibere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Tale modifica consente, inoltre, di evitare il cumulo della penalizzazione della decurtazione prevista a livello statale dall'articolo 27, comma 2, lettera c), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 - richiamata dall'art. 9 della L n. 118/2022 - con la penalizzazione regionale della sospensione dei contributi alle Agenzie del TPL, attualmente prevista dall'art. 60 c. 6, nel caso in cui le medesime Agenzie non provvedano all'espletamento delle procedure di affidamento entro il termine previsto dall'art. 60, c. 4 di cui si propone l'abrogazione (due anni dalla fine dell'emergenza epidemiologica corrispondente al 31/03/2024).

A tal fine è stato aggiunto il comma 6 bis, dopo il comma 6 dell'art. 60, che specifica che nel caso in cui alla Regione sia applicata la penalità di cui al sopra richiamato articolo 27, comma 2, lettera c), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la quota di riparto annuale effettuato dalla Regione e destinata all'ente inadempiente è ridotta di un importo pari alla decurtazione del Fondo derivante dall'inadempimento.

Conseguentemente, al fine di rendere omogenea la disciplina applicabile, sono eliminati i riferimenti al comma 4 dell'art. 60 previsti nelle seguenti altre disposizioni:

- dal comma 5 dell'art. 60 in quanto i sistemi tariffari integrati dei bacini di mobilità sono introdotti secondo le disposizioni dell'art. 37, c. 5 e segg. del Regolamento regionale n. 4/2014;
- dal comma 6 dell'art. 60 per eliminare il cumulo delle penalizzazioni sopracitate;
- dal comma 8 mediante abrogazione dell'intero comma relativo alla rideterminazione delle scadenze dei contratti avendo, appunto, come riferimento il termine di cui al più volte citato c. 4 dell'art. 60.

Modifica all'art. 65

È introdotta una disposizione transitoria per salvaguardare le eventuali rideterminazioni della scadenza dei contratti adottati dalle Agenzie per il TPL in vigore del comma 4 dell'art. 60, di cui si propone l'abrogazione, sino alla data di entrata in vigore della presente proposta di modifica normativa.

Modifica all'art.67

Sempre al fine di rendere omogenea la disciplina applicabile, il riferimento al comma dell'art. 60 è eliminato anche dal comma 13-quater 1 dell'art. 67 in quanto le risorse regionali e statali a copertura degli oneri sostenuti per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri continuano ad essere trasferite fino all'avvio dei servizi a seguito dell'espletamento delle procedure di affidamento.